COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata
Piazza San Martino, 1 - ✆ 0733/550601 - Fax. 0733/550419

Prot. n.5993

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 39 Del 24-11-2015

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL " BARATTO AMMINISTRATIVO" AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA .

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore 21:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

LUCIANI DOMENICO	**P**	**TREBAIOCCHI VALENTINA**	**P**
CICCIOLI MASSIMO	**P**	**MATTEUCCI MATTEO**	**P**
VISSANI ENRICO	**P**	**ESPOSITO ANTONIO ANGELO**	**P**
MASTROCOLA SIMONE	**P**	**BERNASCONI ANDREA**	**P**
CORSETTI MARCO	**P**	**PACIONI ANTONELLA**	**A**
SVAMPA ALESSANDRO	**A**		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Assistono alla seduta quali Assessori esterni i Sigg.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BOLLI DOTT.SSA STEFANIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco LUCIANI DOMENICO in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori Sigg.:
CICCIOLI MASSIMO
VISSANI ENRICO
BERNASCONI ANDREA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Considerato:

- che il nostro ordinamento giuridico prevede norme che, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplinano forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, dando, in particolare, attuazione agli articoli 118, 114, comma 2, e 117, comma 6, della Costituzione Italiana;

- che la situazione economica di grave crisi che sta attraversando il nostro territorio ha determinato per alcune fasce sociali di cittadini l'impossibilità a pagare i tributi comunali e non solo;

Visto l'articolo 24 della legge n. 164 dell' 11 Novembre 2014 di conversione del D.L. 133/2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" che introduce misure a favore della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio;

Preso atto che i Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da qualificare;

Considerato che gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazza strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio extra urbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo dell'attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato o definito, per specifici tributi e per l'attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere;

Ravvisato che il predetto articolo 24, della legge 164/2014 consente all'Ente di applicare riduzioni a fronte di servizi di pulizia strade e aree a verde e altri tipi di interventi indicati nel suddetto articolo;

Richiamata la nota IFEL - Fondazione Anci del 16.10.2015 "Nota di approfondimento sull'istituto del Baratto Amministrativo";

Constatato che il Comune di Petriolo intende garantire con il presente regolamento, gli interventi di manutenzione, pulizia, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano;

Considerato:

- che utilizzare l'opportunità concessa dalla vigente legislazione costituisce una grande opportunità economica, sociale, culturale e ambientale e che comunque alleggerirebbe il bilancio di molti nuclei familiari, andando incontro al contempo all'esigenza di effettuare piccole ma fondamentali opere che oggi sono difficilmente eseguibili per motivi di inevitabile contrazione della spesa pubblica;

- che tale iniziativa è orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

Visto lo schema di regolamento composto da n. 19 articoli allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, denominato "Regolamento sul "baratto amministrativo", amministrazione condivisa e servizio di cittadinanza attiva";

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.lgs 12 aprile 2006 n. 163;

Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Petriolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.06.2003;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare per quanto in premessa, il Regolamento sul "baratto amministrativo", amministrazione condivisa e servizio di cittadinanza attiva, composto da n. 19 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. Di inviare per opportuna conoscenza il presente atto agli uffici competenti;

3. Di pubblicare il regolamento in oggetto sul sito web istituzionale del Comune di Petriolo e di darne la massima diffusione.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

SENTITA l'illustrazione del punto all'ordine del giorno da parte del Sindaco;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

CON VOTI favorevoli UNANIMI resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare per quanto in premessa, il Regolamento sul "baratto amministrativo", amministrazione condivisa e servizio di cittadinanza attiva, composto da n. 19 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. Di inviare per opportuna conoscenza il presente atto agli uffici competenti;

3. Di pubblicare il regolamento in oggetto sul sito web istituzionale del Comune di Petriolo e di darne la massima diffusione.

Parere:	Esito: Favorevole Data : 18-11-2015
Regolarita' TECNICA	
	Il Responsabile del Servizio F.to BOLLI DOTT.SSA STEFANIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUCIANI DOMENICO	F.to BOLLI DOTT.SSA STEFANIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

25 NOV 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI DOTT.SSA STEFANIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

[x] E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/11/2015 senza reclami;

[ ] E' stata trasmessa al ( ) CO.RE.CO. ( ) Difensore civico comunale a richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali per il controllo nei limiti delle illegittimita' denunziate (art. 17, comma 38, legge n. 127/97;

( ) e'divenuta esecutiva il giorno:

( ) perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);

( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2) perche' non soggetta al controllo preventivo;

( ) avendo il CO.RE.CO. ( ) Difensore civico comunale comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimita' (art. 45 L. 142/90 e art. 17, comma 40 L. 127/97).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOLLI DOTT.SSA STEFANIA

COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO SUL "BARATTO AMMINISTRATIVO", AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA (art.118 Cost e art. 24 D.L. 133/2014)

Approvato con Delibera Consiglio comunale n. ..... del .....

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (I cittadini attivi)
Art. 4 (Requisiti per l'attivazione degli interventi)
Art. 5 (Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)
Art. 6 (Ulteriori aree di intervento)

CAPO II – Procedure Amministrative

Art. 7 (Proposte di collaborazione)
Art. 8 (Patto di collaborazione)
Art. 9 (Il ruolo delle scuole)
Art. 10 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

CAPO III – Forme di sostegno

Art. 11 (Assicurazione)
Art. 12 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)
Art. 13 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi di cui all'art.5)
Art. 14 (Autofinanziamento)
Art. 15 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

CAPO IV - Responsabilità e vigilanza

Art. 16 (Prevenzione dei rischi)
Art. 17 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)
Art. 18 (Clausole interpretative)
Art. 19 (Entrata in vigore)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. L'art. 24 della legge n.164 del 2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
c) Comune o Amministrazione: il Comune di Petriolo nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
d) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
e) Con il concetto di "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'art. 1 del presente Regolamento alla comunità territoriale, con una prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.
Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficienza pubblica, alla quale è possibile accedere in assenza dell'opportunità del "baratto amministrativo".
f) Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla

protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e manutenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
g) Ulteriori aree di intervento: intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali.
h) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
i) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
j) Rete civica: lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie e la partecipazione a percorsi di condivisione.
k) Servizio civico: l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani o la loro gestione condivisa.
l) Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3
(I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. I patti di collaborazione di cui al successivo art. 7 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 4
(Requisiti per l'attivazione degli interventi)

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
- Essere residenti nel Comune di Petriolo;
- Età non inferiore ad anni 18;
- Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi,
- Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 del Codice penale e per i delitti contro la libertà personale,

2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 3 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:
- Sede legale nel Comune di Petriolo,
- Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Petriolo,
- Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate).

3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Petriolo.

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

	Punteggio
ISEE sino a € 2.500	8
ISEE sino a € 4.500	6
ISEE sino a € 8.500	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di	2
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro famigliare)	2
Morosità non colpevole	3
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	1

Art.5
(Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la

vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
2. Possono, altresì, realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
- Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
- Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
- Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- Pulizia dei locali di proprietà comunale;
- Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, edifici storici, teatro comunale, biblioteca, ecc.;
- Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art. 6
(Ulteriori aree di intervento)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

CAPO II – Procedure Amministrative

Art.7
(Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
- Generalità complete del proponente (singolo o associato),
- Possesso dei requisiti richiesti,
- Attività/servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività-servizio da svolgere nell'ambito delle attività-servizi previsti dal presente Regolamento,
- Disponibilità in termini di tempo,
- Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per UNA PRIMA valutazione TECNICA E FINANZIARIA della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.
6. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari e formula specifico parere al fine di sottoporre la proposta di collaborazione al vaglio della Giunta.
7. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 del D.L.133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.
8. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo art. 8, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile del Servizio interessato.
9. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
10. In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento:
- con particolare riguardo ai principi di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva;
- nell'ottica di *favor* normativo verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose;
- per agevolare la programmazione economica dell'ente, dato che l'ammontare totale di agevolazioni tributarie o economiche sarà quantificato unitariamente.

11. Le agevolazioni saranno determinate, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, dalla Giunta e i cittadini potranno beneficiarne purché in regola con il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento. Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di Responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.
12. La Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce l'importo massimo erogabile sia direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente regolamento, o indirettamente a titolo di esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 del D.L.133/2014. In tal sede la Giunta definisce nel dettaglio anche i criteri e le quantificazioni su base oraria dei lavori da svolgere.

Art. 8
(Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
h) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
i) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la

sottoscrizione del patto di collaborazione, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 9
(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO III - Forme di sostegno

Art. 10
(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe la giunta propone al consiglio comunale il montante massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del patto di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.
3. Qualora il servizio civico sia svolto da una associazione o formazione sociale in alternativa alla riduzione/esenzione tributaria la giunta può decidere di concedere un contributo per il servizio svolto, per l'importo massimo di quanto dovuto a qualsiasi titolo dall'associazione stessa al comune (affitto di locali non pagato, costi per luce e gas anticipati dal comune, ecc...).

Art. 11
(Assicurazione)

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 3 comma2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 12
(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 13
(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi di cui all'art. 5)

1. Il patto di collaborazione individua il valore massimo della prestazione sulla base della valutazione del servizio prestato effettuata dagli uffici comunali.

Art. 14
(Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio civico a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle

risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

Art. 15
(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO IV - Responsabilità e vigilanza

Art. 16
(Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 17
(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 18
(Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.
3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.